

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

### 1. *Scopo e Obiettivo*

La presente procedura attua il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, con cui è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina *whistleblowing*).

L’obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo, in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida Confindustria, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Il Decreto prevede che la nuova disciplina si applichi, in via generale, a decorrere dallo scorso 15 luglio 2023 (art. 24). Invece, per i soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023; fino a quel giorno, continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 6, co. 2-*bis* del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di seguito anche “Decreto 231”).

## **2. Il Segnalante - whistleblower**

Il whistleblower è il soggetto che identifica le violazioni previste dal decreto e che possono riguardare dispositive normative nazionali e dell'Unione Europea.

## **3. Ambito Applicazione per Quadrante Servizi s.r.l.**

- Violazioni delle disposizioni normative nazionali.

In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite. In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.

- Violazioni della normativa europea.

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori di competenza dell'azienda:
  - sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;
  - protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

## **4. Esclusioni dall'ambito di applicazione della procedura:**

In secondo luogo, sono **escluse dall'ambito di applicazione** della nuova disciplina le segnalazioni:

- legate a un **interesse personale del segnalante**, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica), posto che la nuova disciplina mira a tutelare l'integrità dell'ente persona giuridica e a ricomprendere *“tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o le finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico e privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che ne minino il corretto agire (cfr. linee guida di Confindustria datate ottobre 2023).*
- in materia di **sicurezza e difesa nazionale**;

- relative a **violazioni già regolamentate** in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

Resta poi ferma la normativa in materia di: i) informazioni classificate; ii) segreto medico e forense; iii) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; iv) norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini; v) disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura; vi) difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica; vii) nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

## **5. Canali di segnalazione**

Quadrante Servizi s.r.l., ha definito nella seguente procedura l'organizzazione per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione.

Un addetto dell'ufficio Amministrazione gestisce le segnalazioni che arrivano tramite i seguenti canali:

- Forma scritta analogica;
- Forma orale attraverso incontro diretto con il gestore della segnalazione che deve essere fissato entro un tempo ragionevole;

Tale soggetto ha il compito di prendere in carico le segnalazioni e trasmetterle per la loro verifica all'Organismo di Vigilanza aziendale nell'ambito delle riunioni periodiche.

### **5.1. Altri canali (segnalazione esterna)**

Il segnalante può inoltrare la sua segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **5.2. Altri canali (divulgazione pubblica)**

Il segnalante può altresì optare per la divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) quando:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

**6. Modalità e termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge.**

Al segnalante vengono garantite diverse modalità di segnalazione:

- in forma scritta analogica (Raccomandata busta *chiusa*): la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.
- in forma orale, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole. Dell'incontro sarà redatto un verbale e copia del verbale sarà consegnato al segnalante;
- segnalazione esterna all'Anac.

**7. I canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza**

- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- I canali interni sono progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato e rispettare la tutela della riservatezza e la disciplina sul trattamento dei dati personali (cfr infra).

**8. I soggetti cui è affidata la gestione delle segnalazioni**

La gestione dei canali di segnalazione è affidata a una persona interna al settore amministrazione, senza ruoli operativi, dotata di autonomia, imparzialità e indipendenza.

In particolare il gestore delle segnalazioni deve:

- essere autorizzato al trattamento dei dati personali da parte del datore di lavoro e quindi essere destinatario di una specifica formazione in materia di privacy;
- ricevere un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del *whistleblowing*;

Per la gestione delle segnalazioni il Consiglio di Amministrazione stanziava un budget di euro 1.000,00 annuo a disposizione per le eventuali attività di valutazione e gestione delle segnalazioni.

### **8.1. La segnalazione inviata ad un soggetto non competente**

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'azienda laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione *whistleblowing*" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Il d.P.R. n. 62 del 2013 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico. Quest'ultimo, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come *whistleblower* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione al soggetto competente, entro sette giorni, come sopra indicato.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di *whistleblowing* anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di *whistleblowing* o dal richiamo alla normativa in materia).

## **9. Le attività cui è tenuto chi gestisce le segnalazioni**

Il personale identificato dell'ufficio amministrazione è tenuto al rispetto di indicazioni che il legislatore ha posto per assicurare sia una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione che la tutela delle persone segnalanti.

In particolare deve:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- rilasciare al segnalante idonea informativa sul trattamento dei dati personali;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire un riscontro alla persona segnalante.

In particolare, l'incaricato alla gestione delle segnalazioni:

effettuerà dapprima la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Per la valutazione dei suddetti requisiti, il soggetto che gestisce le segnalazioni farà riferimento agli stessi criteri utilizzati dall'Autorità nelle sue Linee Guida.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

a. In caso si tratti di violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, il Responsabile di gestione del canale trasmette la segnalazione all'Organismo di Vigilanza. Tale organismo potrà chiedere chiarimenti al *whistleblower*, documenti e informazioni ulteriori, approfondimenti specifici al gestore delle segnalazioni tramite i canali dedicati il quale potrà decidere di avvalersi allo scopo del budget dedicato.

L'OdV, nell'ambito della loro autonomia operativa, valuta l'esito ricevuto e, qualora la segnalazione sia fondata, gli eventuali provvedimenti conseguenti e adottano le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare previsto nel Modello Organizzativo 231

b. Per le segnalazioni non rientranti nel perimetro delle violazioni ex D. Lgs. 231/01, il Responsabile di gestione del canale, valuterà, caso per caso, con la Società se e quale funzione aziendale debba essere opportunamente coinvolta per la relativa analisi e per gli eventuali provvedimenti conseguenti sempre nel rispetto del principio di riservatezza.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato

1. All'esito dell'istruttoria effettuata il gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante, ossia da comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprensiva di eventuali misure da adottare.

2. Con riferimento al "*riscontro*" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere:

- nella comunicazione dell'archiviazione;
- nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze;
- nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Si precisa che il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della segnalazione lo richiedesse, o in considerazione dei tempi di risposta del segnalante, il responsabile di gestione del canale, informato prontamente il segnalante prima della scadenza con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario e dando al segnalante periodici aggiornamenti.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

**Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.**

#### **10. Informazioni per evitare errori da parte del segnalante**

Viene chiarito nell'informativa sul Whisterblowing affissa nelle bacheche aziendali e inserita sul sito della Quadrante Sevizi che chi intende presentare una segnalazione debba specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di *whistleblowing*.

In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione sarà trattata come ordinaria.

L'azienda mette a disposizione informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne nonché alle procedure.

Tali informazioni sono esposte nelle bacheche aziendali nonché in una sezione apposita del sito web istituzionale dell'azienda.

Tali informazioni saranno anche oggetto di trattazione nei momenti di formazione e informazione periodica sul whisterblowing.

#### **11. La tutela del segnalante e del segnalato**

**Quadrante servizi s.r.l.** intende tutelare sia il soggetto segnalante sia il soggetto segnalato.

### 1. Tutela del soggetto segnalante

Quadrante servizi s.r.l. tutela il soggetto segnalante che denuncia i comportamenti illeciti – tramite i canali sotto descritti - da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione. La segnalazione non potrà costituire pregiudizio per il perseguimento del rapporto di lavoro.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il soggetto segnalante che abbia fatto la segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.

### 2. Tutela del soggetto segnalato

Quadrante servizi s.r.l. - al fine di prevenire ogni abuso in azienda del “whistleblowing” e di impedire delazioni, diffamazioni o divulgazione di fatti personali e privati del soggetto segnalato che potrebbero implicare un danno per la sua reputazione, discriminazioni, o altri svantaggi - evidenzia che le segnalazioni ingiuriose, diffamatorie o caluniose possono dare luogo a responsabilità disciplinare, civile e/o penale a carico del segnalante.

### 3. Sanzioni

Si rinvia a quanto previsto nel “Sistema Sanzionatorio” del MOG aziendale.

## 12.La responsabilità del segnalante

La “protezione”, prevista dalla legge 179/2017, è destinata solo a chi segnala notizie di un’attività illecita, acquisite nell’ambiente e in occasione del lavoro, senza che ci sia alcun obbligo né sia ipotizzabile una tacita autorizzazione a svolgere improprie azioni di “indagine”, per di più illecite.

Pertanto è giustificata solo la condotta che interviene in modo indiretto e marginale, concretizzandosi prevalentemente in un’attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui.

Quadrante servizi s.r.l. garantisce l’immunità e la protezione per il segnalante (*whistleblower*) quando lo stesso abbia riferito di fatti illeciti e/o corruttivi in buona fede.

Si sottolinea come segnalazioni ingiuriose, diffamatorie o caluniose possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del segnalante.

In caso di segnalazioni in cui siano contenuti giudizi offensivi, ingiurie o che abbiano natura diffamatoria o calunniosa, la riservatezza dell’identità del segnalante potrebbe non essere garantita in forza di legge.

Perciò Quadrante servizi s.r.l., con riferimento alla Legge 179/2017, non è tenuta a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e la sua tutela contro azioni ritorsive aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado:

- la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di condotte illecite;



- la responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

La riservatezza dell'identità del segnalante non è ovviamente garantita quando si tratti di assicurare la piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria.

### **13. Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza**

Quadrante servizi s.r.l., in adempimento del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, garantisce la riservatezza di ogni segnalazione, dei contenuti della stessa e dell'identità del soggetto segnalante: pertanto le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

La riservatezza del soggetto segnalante non può/deve essere rispettata quando:

- vi è consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è configurabile una responsabilità penale per contenuti diffamatori; in tal caso Quadrante servizi s.r.l. si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- l'identità del segnalante è indispensabile per la difesa del segnalato;
- l'identità del segnalante è necessaria per prevenire o ridurre minacce a danno della salute o della sicurezza delle persone.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è comunque dato avviso alla persona segnalante – mediante comunicazione scritta – delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella "segnalazione" sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dalla società per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dall'esito finale della procedura di segnalazione.

L'azienda per il tramite del proprio DPO ha svolto apposita valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), al fine di individuare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

L'informativa privacy per il segnalante è sempre consultabile sul website della società.